



## COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

### Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 16/01/2025

Settore proponente: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 – lettera i – della L.R. 11.12.1991 n. 48, modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30, da sottoporre al **CONSIGLIO COMUNALE** con il seguente

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETTERA "A", DEL D. L.VO N. 267/2000, GIUSTA ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE EX ART. 702 TER C.P.C., REP. N. 34/2023 DEL 10.01.2023, EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 647/19 R.G. IN RELAZIONE ALLA OPPOSIZIONE PROPOSTA AVVERSO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO PERVENUTO AL PROTOCOLLO GENERALE N. 32341 DEL 30.10.2024.**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, ritualmente depositata in Cancelleria, emessa a definizione del procedimento n. 647/19 R.G., spedita in forma esecutiva in data 24.02.2023, notificata a mezzo pec in data 24.02.2023 (identificativo: [opec21004.20230224182350.297125.480.1.59@pec.aruba.it](mailto:opec21004.20230224182350.297125.480.1.59@pec.aruba.it)), la Corte di Appello di Catania, definitivamente decidendo nel giudizio ex art. 702 bis e s.s. c.p.c. n. 647/19 R.G. promosso dai soggetti espropriati contro il Comune di Gravina di Catania in persona del Sindaco pro tempore, così statuiva: “... *La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, determina l'indennità di espropriazione dovuta agli opposenti dal Comune di Gravina di Catania, in forza del decreto di espropriazione del 05.08.2019, in euro 154.530,00; per l'effetto, ordina al Comune convenuto di depositare la differenza tra le suddette somme e quelle eventualmente già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, oggi Ragioneria Territoriale dello Stato, oltre gli interessi come in motivazione; condanna il Comune al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, iva, c.p.avv. come per legge; pone definitivamente a carico dell'Amministrazione le spese di ctu, liquidate con separato decreto*”;
- avverso la suddetta Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, ed a seguito di specifica richiesta di parere da parte dell'ufficio legale dell'ente sulla sussistenza dei presupposti per appellare l'ordinanza in oggetto, il legale incaricato dal comune di Gravina di Catania, con nota acquisita al protocollo generale n. 2408 del 23.01.2023, ha ritenuto non ipotizzabile l'appello avverso l'ordinanza di condanna della Corte d'Appello per le motivazioni riportate nel citato parere, ritenendo percorribile la proposizione del ricorso in Cassazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 360 c.p.c. e 111, comma 7, della Costituzione ove ravvisabile una violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- la suddetta Ordinanza di accoglimento totale rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, è stata notificata in forma esecutiva dal legale degli opposenti espropriati in data 24.02.2023 (identificativo: [opec21004.20230224182350.297125.480.1.59@pec.aruba.it](mailto:opec21004.20230224182350.297125.480.1.59@pec.aruba.it));
- avverso la suddetta ordinanza veniva proposto dal comune di Gravina di Catania ricorso in Cassazione per violazione di legge, iscritto al n.4716/2023 R.G. e a tutt'oggi pendente;

- con successivo atto di precetto, pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024 (allegato "A" parte integrante non soggetto a pubblicazione), notificato dal legale degli opposenti, è stato richiesto il pagamento di quanto statuito nella Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, emessa a definizione del procedimento n. 647/19 R.G. in relazione alla indennità di espropriazione dovuta agli opposenti e spese di lite liquidate con la già menzionata ordinanza, spese di registrazione della stessa, nonché ogni altra successiva spesa occorrente;

- al fine di poter dar seguito al pagamento di quanto richiesto con l'atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024, con nota prot. 33287 dell'08.11.2024 è stata richiesta al legale dell'ente, da parte del Responsabile dell'8° Servizio "Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile", la quantificazione dell'esatto importo di tutte le somme - comprensive degli interessi compensativi al tasso legale dalla data di adozione del decreto di espropriazione (05.08.2019) sino alla data di deposito delle somme, spese legali e di C.T.U. - al fine di poter redigere apposita proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalla citata Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 a favore degli opposenti;

- con la predetta nota prot. n. 33287 dell'08.11.2024 veniva richiesto, altresì, al legale dell'ente se, in pendenza del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si potesse comunque procedere alla liquidazione di quanto richiesto con l'atto di precetto notificato dal legale degli opposenti espropriati e pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024;

- in attesa della esatta quantificazione da parte del legale dell'ente dell'esatto importo di tutte le somme - comprensive degli interessi compensativi al tasso legale dalla data di adozione del decreto di espropriazione (05.08.2019) sino alla data di deposito, spese legali e di C.T.U. - ed al fine di procedere alla sollecita liquidazione delle somme di cui all'atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024, si rendeva necessario impegnare con determinazione del Responsabile dell'8° Servizio n. 143 del 29.11.2024 la presuntiva somma complessiva di €. 170.000,00 sul bilancio comunale al fine di corrispondere agli opposenti le somme indicate nella citata ordinanza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania e conseguente atto di precetto;

- il legale dell'ente con nota acquisita al prot. 36620 del 06.12.2024 ha riscontrato la predetta richiesta prot.33287 dell'08.11.2024 di quantificazione dell'esatto importo di quanto dovuto in forza della citata ordinanza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania a definizione del procedimento n. 647/19 R.G. in relazione alla sola differenza tra l'indennità determinata con l'ordinanza della 1<sup>a</sup> Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania e la somma depositata dal comune di Gravina di Catania, calcolando gli interessi compensativi al tasso legale dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al 31.01.2025 (data presumibile di deposito somme successivamente al riconoscimento debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale).

### **CONSIDERATO CHE:**

- risulta a tutt'oggi pendente innanzi alla Corte di Cassazione il ricorso per violazione di legge, iscritto al n.4716/2023 R.G., proposto dal comune di Gravina di Catania avverso la già citata ordinanza rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 della 1<sup>a</sup> Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania;

- avverso la suddetta Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 a favore degli opposenti non è stata proposta alcuna impugnazione ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. (cfr Corte di cassazione Sezioni Unite – 5 ottobre 2022, n. 28975 secondo la quale il provvedimento conclusivo del rito sommario di cognizione «*ancorché ordinanza in senso formale, (ha) natura di sentenza in senso sostanziale: sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado [...], sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato*»);

- avverso la suddetta Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, emessa a definizione del procedimento n. 647/19 R.G., non è stata proposta alcuna richiesta di sospensione della esecutività della condanna al pagamento della indennità di espropriazione dovute agli opposenti e spese di lite e C.T.U., così come liquidate con la già menzionata ordinanza decisoria della Corte d'Appello di Catania;

- la suddetta Ordinanza ha, altresì condannato, «...il Comune al pagamento alla parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, iva, c.p.avv.

come per legge; pone definitivamente a carico dell'Amministrazione le spese di ctu, liquidate con separato decreto" e, in relazione alle stesse spese, il legale degli opposenti espropriati ha quantificato la complessiva somma di €. 7.219,68, meglio dettagliata nell'atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024;

- con il sopra citato atto di precetto sono state, altresì, richieste le "spese di notifica, interessi come determinati in Ordinanza, spese registrazione Ordinanza, nonché ad ogni altra successiva spesa occorrente";

- con nota prot. 34246 del 18.11.2024, a firma del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Legale, veniva richiesto al legale incaricato dall'ente di valutare, in contraddittorio con il legale degli opposenti espropriati, "...la possibilità di addivenire ad una transazione, ovviamente più vantaggiosa rispetto a quella proposta di iniziativa di controparte (all.1)" con nota acquisita al prot. n. 33627 del 12.11.2024;

- stante l'intendimento dell'Amministrazione di intraprendere iniziative transattive a riguardo, come suggerito dall'avvocato incaricato nella nota prot. n. 36984 del 10.12.2024, ed al fine di acquisire indicazioni precise circa l'esito ed il contenuto di eventuali accordi transattivi più vantaggiosi per l'ente, con nota prot. 38105 del 18.12.2024 a firma del Responsabile dell'8° Servizio si chiedeva di voler fornire indicazioni al riguardo, richiedendo la trasmissione del relativo accordo recante il dettaglio delle somme eventualmente rideterminate rispetto al conteggio di cui alla nota dell'avvocato dell'ente pervenuta al prot. n. 36297 del 04.12.2024.

**ATTESO CHE** la liquidazione delle somme, di cui all'atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024, è subordinato al previo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera "a", del D. L.vo n. 267/2000 giusta Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catania a definizione del procedimento n. 647/19 R.G. in relazione alla opposizione proposta nei confronti del Comune di Gravina di Catania avverso l'indennità di espropriazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il legale dell'ente con nota acquisita al prot. 36620 del 06.12.2024 (allegato "B" parte integrante non soggetto a pubblicazione), ha riscontrato la richiesta prot.33287 dell'08.11.2024 di quantificazione dell'esatto importo di quanto dovuto in forza della citata ordinanza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Catania a definizione del procedimento n. 647/19 R.G. in relazione alla sola differenza tra l'indennità determinata con l'ordinanza della 1^ Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania (euro 154.530,00) e la somma depositata dal comune di Gravina di Catania pari ad euro 20.450,00, calcolando gli interessi compensativi al tasso legale dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al 31.01.2025 (data presumibile di deposito somme successivamente al riconoscimento debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale).
- La **differenza tra l'indennità determinata con l'ordinanza della 1^ Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania e la somma depositata dal comune di Gravina di Catania** risulta pari a **euro 134.080,00** (euro 154.530,00 – euro 20.450,00 = euro 134.080,00);
- in forza di quanto sopra il Comune di Gravina di Catania è tenuto al pagamento di interessi su € 134.080,00 dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al soddisfo (31.01.2025 data presumibile di deposito somme successivamente al riconoscimento debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale);
- gli **interessi compensativi** al tasso legale dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al soddisfo (31.01.2025 data presumibile di deposito) sono stati quantificati dal legale dell'ente in complessivi **euro 12.541,44**;
- il Comune di Gravina di Catania è tenuto, altresì, al pagamento delle **spese di lite e C.T.U.** come in dispositivo oltre **accessori e spese di precetto**, cui vanno aggiunte le **spese di registrazione** della Ordinanza rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 della Corte d'Appello di Catania, attualmente non quantificabili in attesa di poter reperire gli importi esatti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, così come comunicato dal legale degli opposenti espropriati con nota prot. n. 1444 del 15.01.2025 (allegato "C" parte integrante non soggetto a pubblicazione)

con la quale è stato trasmesso il decreto di liquidazione compensi emesso dalla Corte di Appello di Catania in favore del nominato consulente tecnico d'ufficio;

- le somme dovute agli opposenti espropriati in ragione della citata ordinanza e successivo atto di precetto, così come risultanti dalla:

- 1) quantificazione effettuata dal legale difensore dell'ente con PEC avente prot. 36620 del 06.12.2024 in relazione alla differenza tra l'indennità determinata con l'ordinanza della 1<sup>a</sup> Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania e la somma depositata dal comune di Gravina di Catania, alla quale devono essere aggiunti gli interessi compensativi dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al soddisfo;
- 2) somme indicate nell'atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024;
- 3) liquidazione compensi in favore del nominato consulente tecnico d'ufficio (CTU) così come liquidate con decreto emesso dalla Corte d'Appello di Catania in data 09.12.2022;
- 4) spese di registrazione ordinanza.

sono le seguenti:

**a) euro 134.080,00** derivante dalla differenza tra l'indennità di esproprio determinata con l'ordinanza della 1<sup>a</sup> Sez. Civile della Corte D'Appello di Catania e la somma depositata dal comune di Gravina di Catania (euro 154.530,00 – euro 20.450,00 = euro 134.080,00);

**b) euro 12.541,44** a titolo di **interessi compensativi** al tasso legale dal 05.08.2019 (data del decreto di esproprio) al soddisfo (31.01.2025 data presumibile di deposito);

**c) euro 8.297,13** a titolo di **spese di lite e liquidazione compensi C.T.U.** come in dispositivo oltre accessori e spese di precetto;

**d) spese di registrazione ordinanza** rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 della Corte d'Appello di Catania, **attualmente non quantificabili** in attesa di poter reperire gli importi esatti sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

**- Il totale delle somme da corrispondere (spese di registrazione ordinanza escluse) risulta pari a complessivi € 154.918,57 (centocinquantaquattromilanovecentodiciotto/57 euro).**

**TENUTO CONTO CHE**, non essendo stata riscontrata alla data odierna la richiesta formulata con nota prot. 38105 del 18.12.2024 con la quale si chiedevano indicazioni precise circa l'esito ed il contenuto di eventuali accordi transattivi più vantaggiosi per l'ente, occorre procedere alla sollecita liquidazione delle somme dovute in forza dell'atto di precetto al fine di evitare la maturazione di ulteriori interessi compensativi al tasso legale dalla data di adozione del decreto di espropriazione (05.08.2019) sino alla data di deposito delle somme dovute ed ulteriori aggravii di spesa in caso di eventuale procedura esecutiva.

**VISTI:**

- la L.R. 11/12/1991 n. 48;
- la L.R. 23/12/2000 n. 30;
- il D. L.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità.

**PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO la deliberazione del seguente DISPOSITIVO:**

1) **RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194 comma 1<sup>o</sup> lettera "a" del Decreto Legislativo n. 267/2000 legittimo il debito, per l'importo totale complessivo di € **154.918,57 (centocinquantaquattromilanovecentodiciotto/57 euro)**, scaturente dall'Ordinanza di accoglimento totale ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 34/2023 del 10.01.2023, emessa dalla Corte d'Appello di Catania a definizione del procedimento n. 647/19 R.G. in relazione alla opposizione proposta avverso indennità di espropriazione e successivo atto di precetto pervenuto al protocollo generale n. 32341 del 30.10.2024;

2) **DISPORRE** che la liquidazione delle predette somme in favore degli opposenti espropriati verrà effettuata con successiva Determinazione del Responsabile del 8<sup>o</sup> Servizio "Lavori Pubblici,

*Espropriazioni e Protezione Civile*”, con riserva di ripetizione e conseguente recupero all’esito della definizione del ricorso per violazione di legge proposto, avverso la già citata ordinanza rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 della 1ª Sez. Civile della Corte D’Appello di Catania, dal comune di Gravina di Catania innanzi alla Corte di Cassazione, iscritto al n.4716/2023 R.G. e a tutt’oggi pendente;

3) **DISPORRE** che la liquidazione delle spese di registrazione derivanti dall’ordinanza rep. n. 34/2023 del 10.01.2023 della Corte d’Appello di Catania, attualmente non quantificabili, verrà effettuata non appena saranno comunicati gli esatti importi da parte della Agenzia delle Entrate, previo riconoscimento della legittimità del debito a carico della parte soccombente, ai sensi dell’art. 194 comma 1° lettera “a” del Decreto Legislativo n. 267/2000;

4) **CONFERMARE** l’imputazione della spesa complessiva di € **154.918,57 (centocinquantaquattromilanovecentodiciotto/57 euro)** sull’impegno n. 55067 del bilancio comunale - PEG 8° Servizio “*Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile*” - Missione 01 Programma 06 Titolo 2 Macro-aggregato 2 Capitolo 326;

5) **PRENDERE ATTO** che la presente “proposta” rientra nella fattispecie di cui all’art. 118 - comma 1° - **lettera a/6** del vigente **REGOLAMENTO** comunale di **CONTABILITA’** e verrà, pertanto, sottoposta al **parere dell’ORGANO di REVISIONE economico-finanziaria**.

6) **DICHIARARE** la deliberazione di cui alla presente proposta **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, stante l’urgenza di rispettare i termini di legge ed evitare l’ulteriore aggravio per interessi legali sulla somma dovuta.

7) **DARE ATTO** che la medesima **deliberazione**:

- verrà pubblicata, in copia, all’albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 11 - comma 1° - della L.R. n. 44 del 3.12.1991, modificata dalla L.R. n. 23 del 5.07.1997, **ad esclusione degli allegati “A”, “B” e “C” parti integranti non soggette a pubblicazione** ai sensi del Regolamento UE 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);

- verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti” sezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott.ssa Ignazia Manuela Patti

Il Responsabile del Servizio

F.to MARCO ALFIO SCALIRO' / ArubaPEC  
S.p.A.